

Decreto del Consiglio federale che indice la votazione popolare del 27 settembre 2009

del 3 luglio 2009

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 1976¹
sui diritti politici;
visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio
degli Stati del 10 giugno 2009²;
visto il parere del Consiglio federale dell'11 giugno 2009³,

decreta:

Art. 1

La votazione popolare su:

- il decreto federale del 13 giugno 2008⁴ sul finanziamento aggiuntivo temporaneo dell'assicurazione invalidità mediante l'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, modificato dal decreto federale del 12 giugno 2009⁵ concernente la modifica di questo decreto e
- il decreto federale del 19 dicembre 2008⁶ concernente la rinuncia all'introduzione dell'iniziativa popolare generica

avrà luogo il 27 settembre 2009 e i giorni precedenti, in conformità alle disposizioni legali.

Art. 2

La Cancelleria federale è incaricata di adottare, conformemente alle prescrizioni legali, i provvedimenti necessari per lo svolgimento della votazione.

1 RS 161.1
2 FF 2009 3753
3 FF 2009 3759
4 FF 2008 4573
5 FF 2009 3761
6 FF 2009 13

Art. 3

Il presente decreto sostituisce il decreto del Consiglio federale del 22 maggio 2009⁷.
Il presente decreto è comunicato ai Cantoni e pubblicato nel Foglio federale.

3 luglio 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova